ISTITUZIONE DEL FONDO GESTIONE ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI PORTUALI E ABROGAZIONE DELLA LEGGE 22 MARZO 1967, N. 161

Art. 6

Il controllo sulla regolarita' della gestione del Fondo gestione viene esercitato da un collegio di sindaci composto da cinque membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi sono designati: tre rispettivamente dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministro della marina mercantile e due dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali e degli utenti portuali maggiormente rappresentative, scelti tra persone di particolare competenza. I membri supplenti sono designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali e degli utenti portuali maggiormente rappresentative, tra persone di particolare competenza. Il collegio dei sindaci esercita le sue attribuzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili; esso dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato. Il Ministro della marina mercantile provvede a richiedere le designazioni ed a formalizzare la costituzione del collegio dei sindaci con lo stesso decreto di costituzione del comitato o con separato decreto. L'ammontare dei compensi annui e dei gettoni di presenza del collegio dei sindaci e' stabilito con delibera del comitato di amministrazione.

Versione in vigore dal 7 marzo 1981, non più in vigore dal 24 gennaio 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e abrogazione della legge 22 marzo 1967, n. 161
Estremi	Legge 17 febbraio 1981, n. 26
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-gestione-istituti-contrattuali-lavoratori/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it